



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

CIRCOLARE N. 21 / 2011

ROMA, 14 APRILE 2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA - SERV. DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE  
RIPARTIZIONE II (AFFARI ISTITUZIONALI,  
COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZA)  
Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali  
TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE  
LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME  
Servizio elettorale

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
Servizio 5<sup>o</sup> Elettorale

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
Direzione Generale Servizio elettorale

CAGLIARI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno recante "Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali"

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno del 1° aprile 2011 recante



“Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali”.

Al riguardo, si rappresenta che, nell'ambito del processo di “semplificazione normativa” attualmente in atto, il d.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 (“Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell’articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto, n. 400”) ha, tra l’altro, abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 16 maggio 1980, disciplinante la stessa materia.

Tale precedente decreto, nelle tabelle ad esso allegate, prevedeva, come è noto, tre modelli di urna, parzialmente o totalmente non più in uso - rispettivamente in legno, in cartone ondulato, in vetro trasparente o altro materiale armato di filo o rete metallici - che dovevano essere tutti ancorati ad un tavolo del seggio con apposite viti.

Il nuovo decreto relativo alla stessa disciplina, nell'allegato A) richiamato dal primo comma dell'articolo 1, fissa diverse e più moderne caratteristiche del modello di urna, prevedendo opportunamente un unico modello di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, che abbia dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Tale modello non solo corrisponde a quello attualmente in uso, ma risulta anche funzionalmente adeguato alle possibili esigenze connesse alle diverse consultazioni elettorali o referendarie in programma nei prossimi anni.

Altre disposizioni, sempre contenute nell'allegato A) al nuovo decreto, regolano le modalità di confezionamento dell'urna, l'indicazione delle scritte da apporvi mediante etichette autoadesive nonché le modalità di sigillatura e apertura dell'urna da parte dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il comma 2 dell'articolo 1 del nuovo decreto stabilisce, infine, che le cassetine per timbri elettorali, come quelle attualmente in uso, siano approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale resistente e debbano avere le dimensioni utili a contenere gli oggetti previsti dalla medesima disposizione e cioè il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci ed agli Ufficiali elettorali, fornendo un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

AF/

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Guglielman)